

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Caltanissetta U.O. 2[^] Edilizia Pubblica e Privata

Caltanissetta Prot. n. 3773 del 11.01.2023

Rep. N° 14/2023 del 11.01.2023

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota N.T.A. F6 prot. N° 0125584 del 10.12.2022, a firma dell'Isp.di P.M. Agente di P.G. Lavore Gaetano, appartenente al Comando di Polizia Municipale del comune di Gela, Nucleo Tutela Ambiente, con la quale ha informato questo Ufficio che, a seguito di accertamento esperito ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. n.380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, sono stati accertati abusi edilizi commessi dai sig.ri Romano Gaetano, nato a Gela il 19.9.1938 ed Signora Brosco Giuseppa, nata a Gela il 06.02.1943, coniugi, entrambi elettivamente domiciliati in Gela nella Via Legnano, 80, responsabili di avere realizzato in sopraelevazione al piano secondo dell'edificio in questione, ubicato in via Legnano, 80 ed individuato catastalmente al foglio di mappa 182, particella 1132, un manufatto destinato a civile abitazione ed un balcone al piano rialzato dell'edificio de quo.
- Visto:
- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi dell'art. 93 e 65 del D.P.R. n. 380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 né abbia richiesto la relativa Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 380/2001 costituente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 e ss-mm.ii.; (Legge 02.02.74 n. 64 recante "Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche)":
- il D.D.G. n. 344/2020 del 19.5.2020 allegato A punto A 1;

CONSIDERATO CHE:

I lavori sono stati realizzati in zona sismica di II categoria;

La realizzazione dell'opera al piano secondo consistente nella realizzazione di un corpo di fabbrica di circa mq. 70 costituisce una sopraelevazione del fabbricato esistente;

La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n.380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, artt. 65, 93 e 94; Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 22 della Legge 2 febbraio 1974 n° 64);

DECRETA

la sospensione immediata dei lavori nel fabbricato realizzati dai Sig.ri Romano Gaetano e Brosco Giuseppa, sopra generalizzati.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alle Ditte suddette e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale "ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione" ai sensi dell' art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, affinché lo stesso Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria, ove pende procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 e ss-mm.ii. e se ne proporrà la demolizione.

Ove il Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale accerti, a mezzo del proprio servizio di vigilanza, che i lavori proseguono anche dopo la notifica del presente decreto, è invitato a darne comunicazione a questo Ufficio affinché possa essere richiesto al Signor Prefetto l'intervento della Forza Pubblica.

F.to Il Funzionario Direttivo F.to Il Titolare della P. O. 6

(Damiano Li Vecchi) (Piero Campa)

F.to L' Ingegnere Capo *Duilio Alongi*